



COMUNE DI RECOARO TERME

VADEMECUM PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

Come avviarle on line

Introduzione:

Obiettivo di queste sintetiche linee guida non è quello di procedere ad una disamina giuridicamente esaustiva di tutti gli adempimenti necessari per l'organizzazione in un evento, quanto piuttosto fornire agli organizzatori (singoli cittadini, associazioni, aziende, enti o istituzioni) linee di indirizzo generale in materia.

In questi anni è notevolmente aumentato il numero di Enti, associazioni e/o società che organizzano manifestazioni di vario genere: turistiche, sociali, culturali, commerciali, sportive, etc...

E' opportuno che chiunque intenda organizzare un evento, fin dall'inizio si renda conto esattamente di quali siano le procedure da seguire, le domande e la documentazione da presentare, gli uffici a cui rivolgersi al fine anche di evitare eventuali richieste di integrazioni che rallentano il lavoro sia degli organizzatori sia degli uffici preposti alla predisposizione degli atti.

Nel giugno del 2017, a seguito anche degli incresciosi eventi di Torino dove l'incontrollata reazione a catena della folla dovuta ad un falso allarme ha provocato il ferimento di migliaia di persone (tre delle quali successivamente decedute) stipate in un luogo che, per quanto grande, si è dimostrato angusto, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la Circolare del 7 giugno 2017, ha diramato nuove e rigorose disposizioni per il governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni, indicando le condizioni di **Safety** (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) da accertare nell'organizzazione di un evento e di **Security** (servizi di ordine e sicurezza pubblica) per lo svolgimento in sicurezza dello stesso.

La Circolare ministeriale evidenzia il ruolo fondamentale che rivestono i Comuni, le Questure ed il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Infatti, è innanzi a tale organo collegiale che deve essere effettuata, nell'ambito di una sicurezza integrata, la sintesi delle iniziative da adottare, anche con il concorso della Polizia Locale, secondo modelli di "prevenzione collaborativa" per la vigilanza attiva delle aree urbane.

Dopo il ridimensionamento di alcuni grandi eventi, capaci di attirare decine di migliaia di persone, l'azione preventiva del Ministero si sta indirizzando a pioggia su tutti i Comuni e **per ogni tipo di manifestazione**: piccola o grande essa sia con adempimenti proporzionati alla complessità dell'evento.

Per tali ragioni, con le presenti linee guida si intende focalizzare l'attenzione di ciascuno in merito alla natura di tali oneri che non devono essere vissuti come mero adempimento burocratico ma come misura concreta rivolta a garantire la sicurezza di chi partecipa ad un evento.

Non è necessario variare le nostre abitudini o rinunciare ad organizzare un evento a priori, così come non è necessario interpretare l'eventuale presenza aggiuntiva di forze di polizia o appartenenti al sistema sanitario come sintomi di criticità nascoste.

*Occorre però prendere atto che **maggiori oneri sono richiesti a chi organizza un evento** e che l'obiettivo di tale adempimenti è unicamente quello di garantire la più appropriata applicazione della norme di sicurezza per chi partecipa all'evento stesso in modo tale da tutelare proprio gli ineludibili diritti alle libertà individuali e collettive di ciascun cittadino.*

Recoaro Terme, dicembre 2022

IL SINDACO
Armando Cunegato

Le manifestazioni temporanee di spettacolo e trattenimento, per quanto di brevissima durata, sono eventi anche molto “complessi” e la complessità dipende da come l’organizzatore ed i partecipanti intendono sviluppare l’evento.

Temporaneità non significa costi minori per chi organizza o partecipa, perché anche per un giorno solo non si possono trascurare le regole di sicurezza e di incolumità pubblica, di igiene e sanità, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di rispetto per la quiete pubblica.

Vediamo cosa è utile sapere attraverso un piccolo dizionario.

A) MANIFESTAZIONE TEMPORANEA:

evento breve, ma in grado di richiamare anche un vasto pubblico.

B) DURATA:

un solo giorno o più giorni, consecutivi o meno, a volte ripetuti per più fine settimana (ad es. sabato 16 e 23 giugno, domenica 17 e 24 giugno, oppure tutti i venerdì del mese di luglio; in caso di evento che si ripete in più giornate non consecutive, se vengono mantenute le stesse caratteristiche tecnico-organizzative, strutturali e di sicurezza, può essere presentata un’unica pratica Suap. Si precisa che per eventi con somministrazione, gli stessi possono svolgersi per un periodo non superiore a 30 giorni in un anno, come stabilito dall’art. 11 c. 4 della L.R. n. 29/2007.

C) ORGANIZZATORI:

imprese, associazioni o circoli privati, enti pubblici, parrocchie o altri soggetti del terzo settore.

D) PARTECIPANTI:

imprese, associazioni o circoli privati, altri privati (hobbisti, artisti).

E) LUOGHI DI SVOLGIMENTO:

aree private (ad es. il cortile della parrocchia), oppure aree pubbliche di cui il Comune abbia concesso la disponibilità (ad es. piazze, parchi, ecc.) o ancora luoghi chiusi o semi-chiusi (ad es. auditorium comunale, stadio, palazzetto dello sport, ecc.).

F) PRESUPPOSTI:

una ricorrenza locale, oppure una riunione straordinaria di persone dovuta alle più svariate circostanze (ad es. una manifestazione sportiva, oppure culturale, oppure ancora gastronomica-tematica come una sagra o etico-sociale come una raccolta di fondi per la ricerca).

G) ACCESSO:

normalmente libero, senza pagamento di un biglietto.

H) TEMA:

il più vario (sport, cucina, musica, cultura, festività religiosa, arte, solidarietà, didattica, ecc.).

I) ATTIVITA’ POSSIBILI durante gli eventi:

- attività di commercio al dettaglio, su area pubblica, sia di generi alimentari che non alimentari (solo per i soggetti abilitati dalla normativa vigente);
- attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande (secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e dalla L.R. n. 29/2007);
- attività fieristiche locali (vendita di beni *non alimentari* effettuata, di norma, da privati che si dichiarano hobbisti o altro - con autocertificazione della qualifica del soggetto tramite modulistica da compilare a cura del procuratore della pratica Suap e reperibile presso l’ufficio commercio del Comune), o di pubblico spettacolo (ad es. concerti, feste danzanti, ecc.)
- attività inerenti la sorte locale (lotterie/tombole/pesche/banchi di beneficenza)
- attività di spettacoli viaggianti (ad es., giostre, gonfiabili) per pubblico spettacolo

- fuochi pirotecnici
- attività dimostrative (ad es. dimostrazione di: cucina creativa, di creazioni di opere ad es. festival della scultura - in genere attività senza scopo di lucro)
- raccolta di fondi (ad es. vendita ad offerta libera di azalee, colombe pasquali, panettoni natalizi – in genere attività senza scopo di lucro)

L) REQUISITI SOGGETTIVI:

1. requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 136/2010);
2. requisiti morali, previsti dall'art. 71 D.Lgs. n. 59/2010 per il commercio e la somministrazione: devono essere posseduti da tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del succitato D.Lgs. n. 159/2011
3. requisiti morali, previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931 e regolamento esecutivo R.D. n. 635/1940) per pubblici spettacoli e similari.

Non sono previsti requisiti professionali per l'attività di somministrazione in forma temporanea, a prescindere dal soggetto che svolge tale attività, se ricorrono le circostanze di cui all'art. 11 della L.R. n. 29/2007.

Nel caso, invece, di attività di commercio anche se in forma temporanea, devono essere posseduti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

M) REQUISITI OGGETTIVI:

1. comunicazione-notifica sanitaria ai fini della sicurezza alimentare per attività temporanea (se si svolgono commercio e/o somministrazione di alimenti e bevande);
2. richiesta di un'autorizzazione comunale in deroga, in caso di impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
3. richiesta di agibilità del luogo/locale in cui si svolge il pubblico spettacolo/trattenimento (necessaria se il pubblico spettacolo/trattenimento si svolge in un ambiente confinato e attrezzato per lo stazionamento degli spettatori - situazione prevista in attuazione delle circolari ministeriali inerenti le misure di safety e security *poste in calce alla presente guida*);
4. inoltro di preavviso di pubblica manifestazione all'Autorità di Pubblica sicurezza (obbligatoria per qualsiasi riunione svolta in luogo pubblico/aperto al pubblico, non necessaria per riunioni svolte in luoghi al chiuso, cui accedono solo gli invitati, come ad es. nei circoli privati, nelle feste in villa);
5. richiesta di occupazione di suolo pubblico, se le attività ne prevedono l'impiego.

N) UFFICIO DI RIFERIMENTO PER LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE:

l'ufficio cui inviare richiesta di autorizzazione, scia o comunicazione è lo sportello unico comunale per le attività produttive (SUAP).

Tale istanza sono presentate esclusivamente in modalità telematica (web o PEC, sono esclusi inoltri cartacei).

L'istanza telematica succitata può contenere più domande: in caso di richiesta autorizzazione, si dichiarano sempre i codici identificativi di due marche da bollo: una per l'istanza Suap ed una per il rilascio dell'autorizzazione.

Il SUAP smista le domande agli uffici interni al Comune e agli eventuali enti esterni.

Gli uffici interni al Comune e gli eventuali Enti esterni trasmettono al SUAP le autorizzazioni di propria competenza (suolo pubblico, pubblico spettacolo, agibilità dei locali/luoghi, fuochi, deroga al rumore, ordinanze circolazione, ecc.).

Il SUAP invia all'organizzatore una risposta telematica unica e onnicomprensiva (autorizzazione unica composta da + autorizzazioni: ad es. autorizzazione per suolo pubblico, autorizzazione per spettacolo, dichiarazione di agibilità del luogo di spettacolo, autorizzazioni per fuochi, autorizzazione in deroga per emissioni sonore, ecc.).

Nei procedimenti a domanda bisogna attendere l'autorizzazione; l'attività non può essere avviata finché il SUAP non trasmette la risposta.

Nei procedimenti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o a comunicazione non viene rilasciata nessuna autorizzazione e l'attività può essere avviata immediatamente: SCIA e comunicazione devono arrivare complete di tutti i documenti previsti dal portale regionale.

O) ENTI COINVOLTI:

gli Enti coinvolti nelle procedure amministrative sono il Comune (sempre) e, a seconda delle attività da svolgere, anche l'azienda sanitaria, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, la Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo (CCVLPS), la Questura, la Prefettura, il Consorzio di Polizia Locale Valle Agno, la Stazione Carabinieri, la SIAE ed altri previsti dalla normativa vigente.

P) NORME E REGOLAMENTI:

la pratica Suap dell'evento deve essere inoltrata:

- almeno 30 giorni prima dell'evento (nel caso di "SCIA" o "Comunicazione")
- almeno 60 giorni prima dell'evento (nel caso di "Autorizzazione" con presenza o meno dell'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Spettacolo)

Tempistiche più lunghe (indicativamente 120 giorni prima dell'evento) in caso di eventi di natura straordinaria (ad esempio "Chiamata di Marzo" o altro, che richiedano un coordinamento con Enti quali la Questura/Prefettura, la Commissione Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, la Vi-Abilità SpA, ecc.).

Q) CAUTELE COVID19:

il protocollo Covid-19 è il documento in cui gli organizzatori indicano come si intende prevenire la diffusione del contagio (obblighi di informazione e dispositivi di protezione individuale, metodi di pulizia e sanificazione degli ambienti e dei locali e presidio medico Covid19, modalità di accesso degli operatori, piano di emergenza sanitaria covid19, riferimenti documentali. Fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza pandemica il predetto protocollo può essere richiesto.

QUALI PROCEDIMENTI ATTIVARE: UN CONSIGLIO

1 -valutare preventivamente quanti e quali procedimenti attivare

2 - aprire una pratica unica comprensiva di tutti i procedimenti e, dopo aver ottenuto dal SUAP le autorizzazioni/concessioni richieste, avviare le attività.

IN SINTESI, IN CASO DI EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO, SI RIEPILOGANO DI SEGUITO LE PROCEDURE SUAP DA ATTIVARE

Progr.	Procedimento da selezionare per svolgere un evento che prevede:	Regime di avvio-istanza Suap per rilascio di: autorizzazione o scia o comunicazione (*)	Si deve attendere una risposta dal Suap?
1	commercio temporaneo al dettaglio su area pubblica (vedasi casistiche lettere I ed M)	SCIA	NO
2	somministrazione temporanea di alimenti e bevande (vedasi casistiche lettere I ed M)	SCIA	NO
3	sicurezza alimentare	SCIA	NO
4	preavviso di pubblica manifestazione (art. 18 T.U.L.P.S.)	COMUNICAZIONE istanza extra Suap - modulistica scaricabile dal sito dell'Ente	NO
5	occupazione temporanea di suolo pubblico	AUTORIZZAZIONE almeno 30 giorni prima dell'evento. Sono fatti salvi casi particolari che prevedano tempistiche più ampie stabilite da regolamenti comunali o normative specifiche	SI
6	pubblico spettacolo con un massimo di 200 presenze contemporanee e conclusione entro le ore 24:00 del giorno di inizio	SCIA almeno 30 giorni prima dell'evento. Sono fatti salvi casi particolari che prevedano tempistiche più ampie stabilite da regolamenti comunali o normative specifiche	NO
7	pubblico spettacolo con oltre 200 presenze contemporanee o con conclusione oltre le ore 24:00 del giorno di inizio	AUTORIZZAZIONE almeno 60 giorni prima dell'evento. Sono fatti salvi casi particolari che prevedano tempistiche più ampie stabilite da regolamenti comunali o normative specifiche	SI
8	spettacoli viaggianti (che non sia "luna park")	SCIA (o autorizzazione se si occupa suolo pubblico - vedasi p. 5)	NO (se l'istanza non prevede occupazione di suolo pubblico)
9	agibilità dei locali/luoghi con capienza inferiore e pari a 200 persone per pubblico spettacolo o per spettacolo viaggiante-tipologia "luna park"	AUTORIZZAZIONE l'istanza Suap deve contenere una relazione asseverata ed essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'evento. Sono fatti salvi casi particolari che prevedano tempistiche più ampie stabilite da regolamenti comunali o normative specifiche	SI
10	agibilità dei locali/luoghi con capienza superiore a 200 persone per pubblico spettacolo o per spettacolo viaggiante-tipologia "luna park"	AUTORIZZAZIONE l'istanza Suap deve contenere una relazione asseverata ed essere inoltrata almeno 60 giorni prima dell'evento in quanto è prevista la convocazione della CCVLPS con oneri a carico del richiedente l'autorizzazione. Sono fatti salvi casi particolari che prevedano tempistiche più ampie stabilite da	SI
11	deroga ai valori limite di immissione sonore	AUTORIZZAZIONE almeno 30 giorni prima dell'evento. Sono fatti salvi casi particolari che prevedano tempistiche più ampie stabilite da regolamenti comunali o normative specifiche	SI
12	fuochi pirotecnici	AUTORIZZAZIONE almeno 30 giorni prima dell'evento. Sono fatti salvi casi particolari che prevedano tempistiche più ampie stabilite da regolamenti comunali o normative specifiche	SI
13	mostra-mercato	SCIA	NO
14	lotterie/tombale/pesche di beneficenza	SCIA	NO

(*) per la quantificazione della tempistica è necessario considerare l'insieme dei procedimenti che comprende l'istanza Suap. Si consiglia di considerare quanto indicato alla lettera P del presente vademecum e di contattare preventivamente gli uffici comunali competenti (Settore 1 Commercio, Settore 3 Tecnico, Settore 4 Cultura-Turismo-Sport)

Misure di safety e security

Per *safety* si intende l'insieme delle misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Il termine *security* fa invece riferimento ai servizi di ordine e sicurezza pubblica "sul campo" ovvero a quanto di competenza delle forze di polizia a garanzia dell'ordinato svolgimento dell'evento.

Quello che si vuole evitare con questo strumento di *soft law*, è il ripetersi, in caso di incidente vero o simulato, di conseguenze dannose che per la mancanza di adeguate misure di sicurezza rischiano di diventare estremamente cruenta per chi partecipa ad un evento.

Dopo il ridimensionamento di alcuni grandi eventi, capaci di attirare decine di migliaia di persone, l'azione preventiva del Ministero dell'Interno si sta indirizzando a pioggia su tutti i Comuni e per ogni tipo di manifestazione: piccola o grande essa sia con adempimenti proporzionati alla complessità dell'evento.

ADEMPIMENTI ATTINENTI LA SICUREZZA PER CHI INTENDE ORGANIZZARE UN EVENTO

In relazione a quanto sopra illustrato sono state emanate:

- la direttiva del Ministro dell'Interno NR.555/OP/0001991/2017/1 datata 7/6/2016 (c.d. direttiva Gabrielli);
 - la circolare U.0011464.19-06-2017 del Dipartimento dei vigili del fuoco datata 19/6/2017;
 - la circolare N. 11001/110(10) del Ministero dell'interno datata 28/7/2017;
- oltre alle disposizioni che ogni Prefettura a diramato agli enti interessati sul territorio.

Tali disposizioni pongono sostanzialmente a carico del **RESPONSABILE** dell'evento (ovvero di chi si occupa materialmente dell'organizzazione di un pubblico evento) tutta una serie di adempimenti riguardanti le misure di Safety da predisporre che si concretizzano nella **PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE** proporzionato all'entità dell'evento che si intende organizzare ricordando in questa sede che **nessun evento ne è escluso a priori**.

La circolare del Ministero dispone perentoriamente che senza lo scrupoloso rispetto del modello organizzativo con la stessa indicato, che presuppone il riscontro delle garanzie di *Safety* e di *Security*, le suddette manifestazioni non potranno avere luogo, precisando altresì che "mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di *Safety*".

Per quanto riguarda le misure di *Safety* - cioè i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone - la circolare dispone che dovranno essere accertate le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza:

- Capienza delle aree di svolgimento dell'evento, valutando il massimo affollamento possibile;
- Percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;
- Piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento di mezzi antincendio;
- Suddivisione in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa con previsioni di corridoi per gli interventi di soccorso in emergenza;
- Piano di impiego, a cura dell'organizzazione, di un adeguato numero di operatori formati con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione;
- Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
- Spazi e servizi di supporto accessori;
- Previsione, a cura della componente dell'emergenza ed urgenza sanitaria, di un'adeguata assistenza sanitaria (piano di emergenza e di soccorso)
- Presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per gli avvisi al pubblico;
- Possibile divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro;
- Programma con relazione dell'evento

La stessa direttiva Gabrielli delinea le prescrizioni ed illustra la strategia con cui mettere in atto le misure sopra enunciate che costituiscono il nuovo modello organizzativo e che sono descritte in maniera più approfondita nel paragrafo che segue.

Per una scrupolosa verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di *Safety* e la individuazione di *vulnerabilità*, la circolare dispone che nelle località di svolgimento delle iniziative dovranno essere effettuati preventivi e mirati sopralluoghi, anche ai fini di una attenta valutazione sulla adozione o la implementazione di apposite misure aggiuntive strutturali da parte delle amministrazioni, società, enti pubblici e privati competenti.

Le suddette misure di *Safety* dovranno essere coniugate con le misure di *Security* - cioè i servizi di ordine e di sicurezza pubblica - a cura delle Forze di Polizia con il concorso di adeguati servizi-security. La pianificazione delle misure di *Security* dovrà seguire precisi e molteplici criteri previsti rigorosamente dalla circolare. La direttiva ministeriale evidenzia che nel quadro descritto assume un ruolo fondamentale il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per l'analisi e la valutazione delle distinte pianificazioni di intervento. In tale consesso sarà realizzata, in una cornice di sicurezza integrata, la sintesi delle iniziative da adottare anche con il concorso della Polizia Locale secondo modelli di *"prevenzione collaborativa"* per la vigilanza attiva delle aree urbane.

Si ribadisce che per perentoria disposizione della circolare in esame, *"le manifestazioni non potranno avere luogo senza lo scrupoloso riscontro delle garanzie di Safety e di Security necessariamente integrate in quanto requisiti imprescindibili di sicurezza, e mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscono adeguate misure di Safety"*.

Sono naturalmente fatte espressamente salve le competenze degli altri organismi/enti previsti dalla normativa di settore, quali le Commissioni di Vigilanza comunale o provinciale (CCVLPS-CPVLPS), il Comandi provinciali dei VV.FF., il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), il Centro Operativo Misto (C.O.M.) e il centro Coordinamento soccorsi (C.C.S.) ed altri ancora.

Da ultimo e per completezza, si evidenzia che in precedenza il Ministero dell'Interno con circolare del 14.3.2013 prot. n. 557/PASU/005089/13500 A(8), con riferimento alle "feste tradizionali e altre manifestazioni aperte al pubblico, anche a carattere religioso o politico, nell'ambito dei quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo o trattenimento", aveva precisato che "in presenza di allestimenti che siano suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene, a causa dell'entità prevista dell'affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, sono da ritenere necessari la licenza di cui all'art. 68 del Tulp e la verifica tecnica preventiva della competente Commissione di vigilanza, indipendentemente o meno dalla presenza di strutture destinate agli spettatori", giacché l'allestimento di tali spazi e/o strutture finalizzati ad una manifestazione musicale tale da consentire un'area aperta al pubblico e dedicata al divertimento, all'aperto, ben può costituire "locale di pubblico spettacolo".

PREDISPOSIZIONE PIANO SICUREZZA ED EVACUAZIONE

Come sopra accennato le vigenti disposizioni pongono a carico di chi organizza un pubblico evento tutta una serie di adempimenti riguardanti le misure di Safety.

Tali adempimenti, che riguardano ogni tipologia di evento, devono essere conosciuti nel dettaglio da chi organizza una manifestazione e si concretizzano nella predisposizione di un piano di sicurezza che è necessario presentare all'ufficio comunale che si occupa dell'organizzazione dell'evento.

PER OGNI TIPO DI MANIFESTAZIONE: la valutazione del rischio deve necessariamente prevedere due passaggi enunciate nella circolare ministeriale:

1. **valutazione del rischio sanitario** legato all'evento e nell'adozione delle relative misure.
2. **valutazione del rischio riguardante le misure a salvaguardia dell'incolumità delle persone.**

Per le manifestazioni temporanee all'aperto con presenza di pubblico non rilevante si può procedere alla redazione della RELAZIONE ASSEVERATA DI SICUREZZA ALLEGATA ALLA VALUTAZIONE FATTORI DI VULNERABILITÀ (c.d. Safety e Security), redatta da un tecnico abilitato.

Per le manifestazioni temporanee all'aperto ed al chiuso con presenza di pubblico rilevante si deve procedere alla predisposizione di un piano di sicurezza più articolato secondo il modello RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA COMPLETA ED ASSEVERATA, redatta da un tecnico abilitato.

Per tali eventi si consiglia di affidarsi ad un tecnico specializzato ed abilitato nella predisposizione e sottoscrizione di tali documenti.

In ogni caso il piano di emergenza dovrà innanzitutto descrivere le caratteristiche fondamentali della manifestazione che si intende svolgere. A titolo esemplificativo, se si tratta di una fiera o un concerto, dovrà essere descritta attentamente la località ove questa si svolgerà, con una presentazione precisa dello stato dei luoghi, se vi è un corteo, dovrà essere individuato il percorso che questo intende seguire.

Dovrà poi essere indicata la durata della manifestazione e la stima dei partecipanti, al fine di predisporre tutte le necessarie cautele per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Lo scenario dell'evento è generalmente di tipo "dinamico" poiché il numero delle persone presenti lungo le strade oscilla in maniera consistente. La quantità di persone presenti in maniera puntuale è difficilmente calcolabile e può essere stimata per ordine di grandezza come percentuale delle persone presenti alla manifestazione, dando atto che l'intervallo d'oscillazione tra un minimo ed un massimo è logicamente ampio.

Per quanto riguarda le prescrizioni relative alla viabilità, dovrà essere richiesta nell'ambito della pratica Suap inerente l'evento, la prescritta ordinanza comunale di regolamentazione della viabilità (articolo 5, codice della strada) con la quale sarà disposta in particolare la chiusura del traffico nell'area interessata dall'evento: le strade dovranno essere liberate da qualsiasi arredo urbano. Le limitazioni di cui sopra hanno lo scopo di creare un'area di sicurezza a ridosso delle strade interessate dalla festa, che consentano sia il deflusso delle persone presenti sia l'accesso dei mezzi di soccorso.

Gli eventuali posizionamenti di aree di ristoro lungo il percorso della manifestazione non dovranno costituire ostacolo verso le vie d'esodo, al passaggio dei mezzi di soccorso e alla fruizione della manifestazione da parte della popolazione, pertanto tutti gli arredi (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere e quant'altro possa costituire ostacolo) dovranno essere rimossi in caso di necessità.

Il piano di sicurezza lo stesso dovrà essere allegato alla pratica Suap dell'evento unitamente a quella prevista nelle misure di safety sopra elencate.

DIVIETO DI SOMMINISTRARE BEVANDE ALCOLICHE

Si ricorda inoltre che è vietato vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 c. 1 R.D. n. 635/1940 - Regolamento per l'esecuzione del TULPS .

Il Sindaco, in particolari e motivate situazioni di emergenza, come da indicazione ministeriale per quanto concerne gli eventi che potrebbero raccogliere in spazi aperti un gran numero di persone, potrà emanare apposite ordinanze relativa al divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro e divieto di trasporto di contenitori in vetro negli spazi di maggior assembramento.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Sicurezza lavoratori

Con Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 (pubblicato l'8 agosto 2014 - G.U. n. 183) sono state fornite specifiche indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche. Si rimanda a quanto indicato al Capo II del Decreto citato per gli adempimenti conseguenti all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 alle attività inerenti la manifestazione.

Impianti GPL

Con circolare prot. n. 0003794 del 12/03/2014, il Ministero dell'Interno ha dettato le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione di impianti GPL in occasione di manifestazioni (l'utilizzo di detti impianti temporanei è consentito solo in eventi che si svolgono all'aperto o in aree coperte ampiamente areate e ventilate, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete).

Servizi Igienici

Sulla scorta del massimo affollamento dichiarato il progetto dovrà prevedere un adeguato numero di w.c. (anche con riferimento alla normativa di settore), nel conteggio dei w.c. potranno essere conteggiati anche quelli dei pubblici esercizi nel caso vengano messi a disposizione dai gestori; va comunque sempre previsto un w.c. riservato al personale ed uno ai portatori di handicap.